

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
- PROVINCIA DI MESSINA -



***REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO LA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 28/11/2006

Modificato con delibere di Giunta Municipale:

09 del 16/05/2002

26 del 29/09/2003

64 del 24/09/2007

Adeguato con delibere di Giunta Municipale

20 del 23/04/1999

26 del 29/03/2001

254 del 25/11/2003

59 del 24/04/2007

I N D I C E

<i>Art. 1</i>	- <i>Istituzione della tassa</i>	- pag.	2
<i>Art. 2</i>	- <i>Classificazione dei rifiuti</i>	- pag.	2
<i>Art. 3</i>	- <i>Rifiuti equiparati</i>	- pag.	2
<i>Art. 4</i>	- <i>Smaltimento dei rifiuti</i>	- pag.	3
<i>Art. 5</i>	- <i>Raccolta dei rifiuti solidi urbani</i>	- pag.	3
<i>Art. 6</i>	- <i>Divieto di abbandono di rifiuti</i>	- pag.	4
<i>Art. 7</i>	- <i>Gettito e costo del servizio</i>	- pag.	4
<i>Art. 8</i>	- <i>Presupposto della tassa ed esclusioni</i>	- pag.	4
<i>Art. 9</i>	- <i>Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo</i>	- pag.	6
<i>Art. 10</i>	- <i>Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione ..</i>	- pag.	7
<i>Art. 11</i>	- <i>Commisurazione della tassa</i>	- pag.	7
<i>Art. 12</i>	- <i>Tariffe e classi di contribuenza</i>	- pag.	8
<i>Art. 13</i>	- <i>Riduzioni</i>	- pag.	9
<i>Art. 14</i>	- <i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	- pag.	10
<i>Art. 15</i>	- <i>Denunce</i>	- pag.	10
<i>Art. 16</i>	- <i>Decorrenza della tassa</i>	- pag.	11
<i>Art. 17</i>	- <i>Funzionario responsabile</i>	- pag.	12
<i>Art. 18</i>	- <i>Lotta all'evasione</i>	- pag.	12
<i>Art. 19</i>	- <i>Mezzi di controllo</i>	- pag.	13
<i>Art. 20</i>	- <i>Sanzioni</i>	- pag.	14
<i>Art. 21</i>	- <i>Accertamento, riscossione e contenzioso</i>	- pag.	14
<i>Art. 22</i>	- <i>Abrogazioni</i>	- pag.	14
<i>Art. 23</i>	- <i>Entrata in vigore</i>	- pag.	14

ART. 1
Istituzione della Tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti soliti urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.2.1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i rifiuti sono Classificati come segue:

- a) Rifiuti solidi urbani - sono tutti i residui ingombranti e non ingombranti provenienti dagli insediamenti civili o giacenti nelle strade e nelle aree pubbliche;*
- b) Rifiuti speciali - appartengono a questa categoria i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura o affini; materiali provenienti da demolizioni; veicoli a motore, rimorchie simili fuori uso e loro parti;*
- e) Rifiuti tossici e nocivi - sono tossici e nocivi i rifiuti che contengono o sono contaminati da sostanze nocive tipo mercurio, piombo, cianuro ecc..-*

ART. 3

Rifiuti equiparati

1. Possono essere equiparati ai rifiuti solidi urbani, i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa di cui al presente regolamento, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e che non siano qualificabili per dirette previsioni di Legge come speciali, tossici e nocivi.

1. Competono al Comune le attività di smaltimento rifiuti solidi urbani il quale può provvedere direttamente o mediante aziende municipalizzate, ovvero per mezzo di imprese specializzate.

2. Competono, altresì, al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali qualora questi derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915

4. Gli Enti e le Imprese che effettuano lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, oltre ad essere provvisti di autorizzazione da parte della Regione, sono obbligati ad adeguare le tecniche e gli impianti a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 915/82 in modo da assicurare la tutela igienico-sanitario in tutte le fasi dello smaltimento.

ART. 5 Raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti soliti urbani è svolto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati esistenti nel territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 915/82 gli occupanti o detentori di insediamenti posti fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a servirsi del servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo a depositare i rifiuti urbani nei contenitori più vicini.

3. La raccolta dei rifiuti, condizioni di tempo permettendo, deve essere effettuata quotidianamente mediante prelievo a domicilio e/o da contenitori di uso collettivo. Per domicilio si intende davanti l'uscio della propria abitazione e nel caso di cortile o isolato, davanti l'accesso al cortile o all'isolato.

4. I contenitori devono essere adeguatamente chiusi al fine di evitare esalazioni.

5. I mezzi adibiti alla raccolta devono essere predisposti in modo da impedire la fuoriuscita dei rifiuti o qualsiasi contatto con l'aria.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi di forza maggiore, non dà diritto ad esonero o riduzione della tassa.

ART. 6 Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E¹ vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

ART. 7 Gettito e costo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58 del predetto D.Lgs. 507/93, né può essere inferiore al 70 per cento del predetto costo.

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1, è determinato in base alle norme contenute nell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, quali risultano dopo le modificazioni arrecate dall'art. 3, comma 68, lettere a) e b) della legge 28.12.1995, n. 549.

3. La spesa relativa lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni giacenti nei locali pubblici, da sottrarre dal costo complessivo del servizio di N.U., è determinata nella misura del 5 per cento del costo totale del servizio medesimo.

ART. 8 Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal citato art. 59 al comma 4°.

2. Non sono soggette a tassazione:

a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi, ecc..) diverse dalle aree a verde;

b) I locali e aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per l'uso particolare cui sono destinati stabilmente o perché sono in oggettive condizioni di utilizzo, previa menzione nella denuncia originaria o di variazione e accertamento da parte degli Uffici comunali;

e) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

- d) Gli edifici adibiti ad uffici comunali, oppure per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese;*
- e) Le caserme militari;*
- f) Gli edifici adibiti al culto, escluse le abitazioni dei Ministri di culto;*
- g) I locali e le aree scoperte di Organi di Stato Esteri che per effetto di norme legislative, o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile, o per accordi internazionali, non sono obbligati al conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale;*
- h) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani e ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionature (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
- i) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;*
- l) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali ;*
- m) Unità immobiliari prive di mobili, e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);*
- m) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.*
- o) Le aree a verde anche per la parte eccedente i 200 metri quadrati.*

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, come già indicato nell'art. A del presente Regolamento.

5. Per i seguenti gruppi di attività o di utilizzazione (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicata, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di

parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

<i>Attività</i>	<i>detassazione</i>
<i>a) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili</i>	30%
<i>b) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o di esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili</i>	30%
<i>e) locali ed aree ove si svolge l'attività di: - autocarozzerie; - riparazioni autoveicoli; - gommisti; - elettrauto; - lavanderia; - verniciatura; - laboratorio di analisi; - distribuzione di carburanti</i>	30%

ARI. 9

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. *La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 8 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*

2. *Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.*

3. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

4. *E¹ fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3. di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.*

ART. 10

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1. La Tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.**
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.**
- 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.**
- 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la destinazione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.**
- 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.**

ART. 11

Commisurazione della tassa

- 1. La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti soliti urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, in cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento.**
- 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato, si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.**
- 3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.**

ART. 12
Tariffe e classi di contribuenza

1. Le tariffe di seguito indicate, sono state determinate secondo le procedure di calcolo suggerite dalla circolare del Ministero delle Finanze nr. 95/E - parte I - prot. 5/2806 - del 22 giugno 1994. Le classificazioni delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, sono state effettuate ai sensi del comma 2° dell'art. 68 del D.Lgs. 50/793.

<i>Classe</i>	<i>Categorie tassabili</i>	<i>Tassa per mq.</i>
1[^]	locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari	Euro 0.77
1[^]/a	locali ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze, e servizi alberghieri	Euro 0.52
2[^]	locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili. Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani	lire 1.55
3[^]	locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani	lire 1.55
4[^]	complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati	lire 0.52
5[^]	locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e deposito di macchine e materiali militari	lire 0.26
6[^]	locali ed aree adibiti a studi professionali, attività terziarie e direzionali diverse da quelle sopra indicati, nonché circoli sportivi e ricreativi	lire 0.77

2. Eventuali adeguamenti delle tariffe di cui sopra deliberate da organo diverso dal Consiglio Comunale, dovranno essere effettuate in misura percentuale analoga per tutte le classi di contribuenza.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 13 Riduzioni

1. Nelle due frazioni superiori, in considerazione della distanza dei punti di raccolta rispetto al centro abitato, la tariffa continua ad essere ridotta del 50 per cento.

2. Le aree scoperte pertinenziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione (parcheggi di alberghi, eccetera), nonché le aree operative, ove si svolgono taluni fasi dell'attività produttiva delle imprese, sono assoggettate alla tassa nella misura del 50 per cento della superficie complessiva.

3. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un terzo nei casi di:

- a) abitazione con unico occupante;*
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 183 giorni di un anno solare risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;*
- e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o da altro uso limitato e discontinuo a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione, salvo accertamento da parte del Comune;*
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedano o abbiano la dimora, per più di 183 giorni dell'anno solare, in località fuori del territorio nazionale ;*
- e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Lgs.507/1993.*

4. Le riduzioni di cui sopra, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai comma 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

ART. 14

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo del 25%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 15

Denuncie

1. I soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 507/93, devono presentare al Comune - Ufficio Tributi- , entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

3. Entro lo stesso termine del 20 gennaio, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3 La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;*
- b) cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;*
- e) per gli Enti, Istituzioni, Associazioni, Società e altre organizzazioni, devono essere indicati: la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali ;*
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;*
- e) la data di inizio della conduzione o l'occupazione dei locali e delle aree;*
- f) la provenienza;*
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.*

4. E' fatto obbligo all'Amministratore del Condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multi proprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

*ART. 16
Decorrenza della tassa*

1. La Tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. *L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.*

3. *La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.*

4. *In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la destinazione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata dall'utente subentrante.*

5. *Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.*

ARI. 17

Funzionario responsabile

1. *Con apposita determinazione o deliberazione del competente organo, sarà designato un Funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.*

ART. 18

Lotta all'evasione

1. *Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli Uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:*

A) UFFICIO TRIBUTI - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) *Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 15 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";*
- 2) *La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1, dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppati per Via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica.*

- 3) *In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "Cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;*
- 4) *Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.*

B) UFFICIO TECNICO

- 1) *Dovrà assicurare, al Funzionario responsabile del servizio di che trattasi, ogni possibile collaborazione;*
- 2) *Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.*

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione, non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'Ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità, all'Ufficio tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 11 -punto 2 -, ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il funzionario responsabile del servizio di cui trattasi.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;

D) UFFICIO ANAGRAFE

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con il Funzionario responsabile del servizio, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 19
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessario esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. medesimo.

ART. 20

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 698/1981.

ART. 21

Accertamento, Riscossione e Contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28.1.1988, n.43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n.683 e successive modificazioni.

ART. 22

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 23

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59 -2° comma-; 63 - 3°e 4° comma-; 64 -2° comma-, 66 e 72 -3°, 4°,5°e 6° comma del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997 e comunque non prima del favorevole riscontro da parte dell'Organo di controllo e la successiva pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 NOV.1996 con atto nr. 42;*
- 2) *E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno - 01 DIC. 1996*
- 3) *E' stato esaminato dal Co.Re.Co - Sezione Centrale di Palermo - nella seduta del 19-12-1996 nr.16454/16047;*
- 4) *E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 02-02-1997 al 16-02-1997 col n° 27 Reg. Pubb.*
- 5) *E' entrato in vigore il 17-02-97*

Scaletta Zanclea. 17/02/1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

